

REGOLAMENTO (CE) N. 1267/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2007

recante condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nel settore delle carni suine possono essere decise misure di intervento se il prezzo medio dei suini macellati, rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità, si colloca ad un livello inferiore al 103 % del prezzo di base ed ha probabilità di mantenersi.
- (2) I prezzi di mercato sono scesi sotto tale livello e, tenuto conto delle tendenze stagionali e cicliche, questa situazione potrebbe persistere.
- (3) È necessario adottare misure di intervento. Dette misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato, a norma del regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine⁽²⁾.
- (4) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine⁽³⁾, la Commissione può decidere di ridurre o prorogare la durata contrattuale dell'ammasso. Occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per un determinato periodo di ammasso, gli importi di eventuali supplementi o detrazioni nel caso in cui la Commissione prenda una decisione in tal senso.

(5) Per agevolare le operazioni amministrative e di controllo relative alla conclusione dei contratti, è opportuno fissare dei quantitativi minimi.

(6) Occorre fissare l'importo della cauzione ad un livello tale da garantire che gli assuntori adempiano ai loro obblighi contrattuali.

(7) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 29 ottobre 2007 possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato a norma del regolamento (CEE) n. 3444/90. L'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e i relativi importi sono fissati nell'allegato.

2. Se la Commissione proroga o riduce la durata dell'ammasso, l'importo dell'aiuto è adeguato di conseguenza. I supplementi e le detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, nelle colonne 6 e 7.

Articolo 2

I quantitativi minimi per contratto e per prodotto sono:

- a) 10 tonnellate per i prodotti disossati;
- b) 15 tonnellate per gli altri prodotti.

Articolo 3

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 19.